

10
15078



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 361 /16

Oggetto: insinuazione ex art. 93 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 nel fallimento n. 197/2016 della SO.GEL. srl in Liquidazione – fallimento dichiarato con sentenza n. 203/2016 del 30/06/2016, depositata il 04/07/2016, emessa dal Tribunale di Napoli – VII sez. Fallimentare. Conferimento incarico all’Ufficio Legale dell’Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale - AdSP - del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016) - avvocato Rossella Iandolo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale - AdSP - del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016), con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 30161 del 09/11/2016, che proroga il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale - AdSP - del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016);

Vista la delibera n. 199/2015 per la procedura di riscossione coattiva del credito vantato dall’Autorità Portuale di Napoli la cui attivazione ha avuto esito negativo in quanto la società SO.GEL. srl in Liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese;

Visto l’avviso del curatore fallimentare, trasmesso tramite PEC ed acquisito al protocollo generale AP n. 6200 del 03/10/2016, con il quale si comunica il fallimento n. 197/2016 della SO.GEL. srl in Liquidazione, dichiarato con sentenza n. 203/2016 del 30/06/2016, depositata in Cancelleria il 04/07/2016, emessa dal Tribunale di Napoli, VII sez. Fallimentare, Giudice Delegato dott.ssa Ilaria Grimaldi;

Considerato che la prima udienza per la verifica dello stato passivo è stata fissata per il giorno 13 dicembre 2016;

Visto che la SO.GEL. srl in Liquidazione è debitrice nei confronti dell’Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno Centrale) per l’importo di euro 33.582,64, oltre ulteriori interessi fino alla data della sentenza di dichiarazione di fallimento, come risulta dai documenti e dalle scritture contabili agli atti dell’Area Amm.vo/Contabile e comunicati all’Ufficio Legale con nota 557 del 4.10.2016;

Considerata la necessità di tutelare gli interessi dell’Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno Centrale) presentando domanda di insinuazione allo stato passivo nel fallimento in oggetto per le ragioni di credito dalla stessa vantate;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, *“Ferma restando la facoltà di attribuire l’attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell’AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina*

dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato";

Considerato che il citato art. 7 del D.Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza di specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'avvocatura erariale;

Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno Centrale) è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Vista la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l'art. 23 che testualmente recita "... *agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ...*";

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale "...*le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che - atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale - è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... In conformità ai principi generali di cui sopra, se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...*";

Considerato che la valorizzazione di "uffici legali interni", cui affidare lo svolgimento di funzioni professionali strettamente connesse con i meccanismi burocratici dell'amministrazione (la c.d. "aderenza e vicinanza al fatto"), è in linea con la diffusa tendenza di ricerca della legalità, "... *che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale ed è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...*" (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia di Lecce, sentenza n. 847/2010; C. Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 6.11.03, n. 912, sez. riun. 23.6.92, n. 792; sez. I, 13.6.94, n. 99; sez. I, 2.9.08, n. 393; sez. riun., 2.7.96, n. 36/A; sez. con. Enti, 22.11.96, n. 46; Corte Conti, sez. contr., 24.7.08, n. 22; Corte Costituzionale, 21.11.2006, n. 390; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, parere n. 14/09 e Sezione Centrale di Controllo n. 25/10; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18.4.2002, n. 5559; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Lazio, sentenza n. 1598 del 3.8.2010; Corte dei Conti, sez. I, 27 dicembre 2011, n. 577; Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, deliberazione n. 4 del 3.2.2011);

Considerato che l'art. 23 della legge n.247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 362 /16

Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;

Dato atto che il Dirigente dell'Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, ritiene che l'incarico in oggetto vada affidato all'Avvocato interno Rossella Iandolo, in possesso di idonea qualifica e della professionalità necessaria, al quale verrà rilasciato apposito mandato ed esprime, pertanto, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE
(Avv. Antonio del Mese)

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

1) Di autorizzare l'Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno Centrale) a proporre domanda di insinuazione allo stato passivo, ex art. 93 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, per le ragioni di credito vantate nel fallimento n. 197/2016 della SO.GEL. srl in Liquidazione, dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli - VII sez. Fallimentare n. 203/2016 del 30/06/2016, depositata in Cancelleria in data 04/07/2016;

2) Di affidare il relativo incarico all'Avvocato interno Rossella Iandolo, al quale verrà rilasciato apposito mandato;

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli.

4) Di trasmettere la presente deliberazione all'avv. Rossella Iandolo per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno Centrale), sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2016, Affidamenti incarico avvocati interni.

Napoli, 11.11.16

=====
Ufficio Legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Antonio BASILE

Si notifica all'Avv. Rossella Iandolo _____ Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale _____ Area
Amm.vo Contabile _____ **via mail:** R.P.C.T. _____ dr. D.T. Sara _____.

Napoli, 11.11.16